

**"COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO"
DEL COMUNE DI MACUGNAGA
REGOLAMENTO**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 05/05/2009, come modificato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale, n° 5 del 23/02/2012 e n° 2 del 09/02/2016 e n° 12 del 19/04/ 2016 e n° 7 del 28 marzo 2017

Le modificazioni proposte vengono espresse nel testo nel seguente modo:

- Integrazioni : font di colore rosso – esempio **prova**
- stralcio testo : font grigio chiaro – esempio *prova*

SOMMARIO

Art. 1 (Costituzione, composizione).....	3
Art. 2 (Nomina, designazione e durata)	3
Art. 3 (Casi di incompatibilità).....	4
Art. 4 (Casi di decadenza dei commissari).....	4
Art. 5 (Individuazione delle attribuzioni).....	5
Art. 6 (Modalità di convocazione)	5
Art. 7 (Validità delle sedute e delle decisioni).....	5
Art. 8 (Rapporto con le strutture organizzative del Comune)	6
Art. 9 (Gettone di presenza).....	6
Art. 10 (Norme di richiamo)	6
Art. 11 (Entrata in vigore)	6

Art. 1
(Costituzione, composizione)

1. Ai sensi dall'art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'4 della L.R. n° 32/2008, è istituita la "**Commissione locale per il paesaggio**", del **COMUNE DI MACUGNAGA** di seguito indicata "**Commissione**".
2. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dall'art. 3 della L.R. n°32/2008.
3. La Commissione è l'organo collegiale di consulenza tecnica del Comune in materia di tutela paesaggistico — ambientale.
4. La Commissione si riunisce presso la sede del Comune di Macugnaga in Piazza Municipio, 1 Macugnaga ove è chiamata ad operare.
5. La Commissione è composta da **3 (TRE)** commissari componenti, compreso il Presidente, e dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 4 della L.R. n°32/2008 nonché quelli previsti dalla D.G.R. n°34-10229 in data 01/12/2008 e s.m.i., e, D.G.R. n. 58- 10313 del 16/12/2008.
6. I commissari sono nominati sulla scorta del curriculum vitae di quanti dovessero presentare la propria autocandidatura.
7. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato; in particolare la Commissione valuta:
 - a) l'impatto estetico — visuale dell'intervento;
 - b) il rapporto con il contesto;
 - c) la qualità progettuale;
 - d) la compatibilità con strumenti paesistico — ambientali vigenti.
3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento proposto.

Art. 2
(Nomina, designazione e durata)

1. La Commissione viene nominata dal Consiglio Comunale di Macugnaga con apposita deliberazione. Ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n. 34-10229 del 01/12/2008, punto 4, la deliberazione corredata dai restanti documenti, è inviata alla Giunta Regionale per la valutazione della documentazione trasmessa al fine di verificare la rispondenza ai requisiti dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e per la successiva pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione.
2. I membri della Commissione sono nominati sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti richiesti ed a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri stabiliti.
3. Sono fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità secondo quanto prevede la legge Regionale n° 32/2008, la D.G.R. n. 34-10229 del

01/12/2008 e la D.G.R. n. 58-10313 del 12/12/2008.

4. In occasione della seduta d'insediamento la Commissione nomina al suo interno il Presidente; la carica è assunta dal componente che avrà ricevuto almeno due preferenze. Nella stessa seduta d'insediamento la Commissione nomina il Vice Presidente e la carica è assunta parimenti dal componente che avrà ricevuto almeno due preferenze.

5. Compete al Consiglio Comunale anche l'eventuale nomina dei membri sostituiti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una delle cause di decadenza. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.

6. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, fatta salva la possibilità di verifica da parte del Comune, con cadenza annuale, finalizzata ad una eventuale revoca anticipata in caso di mal funzionamento della Commissione stessa. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

(comma così modificato dalla DCC n. 12/2016 del 19/04/2016)

7. Qualora entro il termine di scadenza della Commissione, di cui al precedente comma 6 (tre anni) non si sia provveduto a nuova nomina, la medesima opera in regime di "prorogatio" per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dalla scadenza del termine predetto.

(comma così modificato dalla DCC n. 12/2016 del 19/04/2016)

Art. 3 (Casi di incompatibilità)

1. Il componente della Commissione:
 - a) non può essere consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
 - b) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
 - c) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione dei vigenti Piani Regolatori Generali, ovvero di strumenti di pianificazione urbanistica;
 - d) non deve avere interessi connessi a ricorsi contro le Amministrazioni;
 - e) non deve avere processi di natura amministrativa in corso con i Comuni;
 - f) non avere rapporti di parentela, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, con i membri delle Giunte o dei Consigli Comunali;
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. Per i commissari della Commissione valgono inoltre le incompatibilità previste dall'articolo 78, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Art. 4 (Casi di decadenza dei commissari)

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per otto sedute nel corso dell'anno solare.
2. Si ritengono decaduti altresì quei commissari che nel corso del loro mandato si

dovessero ritrovare delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 3.

3. I commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

4. La decadenza viene notificata all'interessato dal Comune di Macugnaga e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto. La nomina del nuovo membro avverrà con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 5 (Individuazione delle attribuzioni)

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi degli artt.146 e 159 del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., di competenza comunale, e/o per la formulazione del parere vincolante, di cui all'art. 49 ultimo comma, della LR 56/77, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti locali sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale, ai sensi dell' allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229, **ovvero che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i. ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004.**

3. La Commissione è tenuta altresì a fornire il proprio parere **consultivo** sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte del Responsabile del Procedimento, a cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di seguito indicato come "Responsabile", ovvero su richiesta della Amministrazione o del responsabile del servizio tecnico comunale, **per tutti gli interventi non elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.**

3.bis L'applicabilità della deroga prevista dal comma 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Bollettino Ufficiale n. 33 del 14 / 08 / 2003) recante "Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio" con riferimento alle caratteristiche tipologiche, strutturali ed estetiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione dell'edificio per il quale viene richiesta l'applicazione di tale deroga, è valutata in via esclusiva dalla Commissione locale per il paesaggio che si esprime in ordine alla sussistenza di tali requisiti richiesti ai sensi del comma 2 della medesima D.G.R. 1 agosto 2003, n. 20-10187.

3. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio finale allontanandosi dall'aula, dichiarandone preventivamente i motivi.

4. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardano:

a) interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al

- secondo grado, di un membro della Commissione;
- b) interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
 - c) processi di natura amministrativa e penale pendenti;
5. Per i casi sopraccitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione.

Art. 6 (Modalità di convocazione)

1. La Commissione si riunisce ogni qual volta il Responsabile lo ritenga necessario, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati dalle vigenti disposizioni.
2. La seduta è convocata tramite posta, fax, e-mail o sms, **da recapitare con almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione.**
3. La convocazione della seduta deve indicare espressamente il luogo della riunione.

Art. 7 (Validità delle sedute e delle decisioni)

1. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente, o il suo Vice.
2. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
3. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.
4. Le decisioni assunte dal soggetto preposto al rilascio del provvedimento finale in difformità dal parere della Commissione, devono essere motivate e trascritte nel registro dei verbali delle sedute, che sarà tenuto a disposizione dei commissari.
5. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto il Responsabile che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.

(comma così modificato dalla DCC n. 2/2016 del 09/02/2016)

6. Il Responsabile svolge la funzione di Segretario della Commissione, provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; la funzione di Segretario può essere delegata dal Responsabile ad altro dipendente o componente dell'Amministrazione comunale, in ogni caso anch'esso senza diritto di voto; i verbali sono sottoscritti da tutti i componenti presenti, dal Responsabile, dal Segretario della Commissione, se diverso dal Responsabile.

(comma così modificato dalla DCC n. 2/2016 del 09/02/2016)

7. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Art. 8 (Rapporto con le strutture organizzative del Comune)

1. I commissari garantiscono alla Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della Commissione.

ne, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.

Art. 9
(Gettone di presenza)

(articolo abrogato con D.C.C. n. 5 del 23/02/2012)

Art. 10
(Norme di richiamo)

Per quanto non contemplato in merito alle modalità di funzionamento della Commissione Locale del Paesaggio e competenze, valgono le disposizioni di cui alla L.R. n. 32/2008 e D.G.R. n. 34-10229 del 01/12/2008 e D.G.R. n. 58-10313 del 12/12/2008.

Art. 11
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore nel rispetto delle modalità stabilite dagli Statuti degli Enti che lo approvano.